

**REGOLAMENTO
SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI**

COMUNE DI BORGOMANERO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 19 DEL 09/03/2001

Il presente Regolamento entra in vigore il 12 aprile 2001

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - FINALITA'	2
ART. 3 - TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI	3
ART. 4 - FUNZIONI DEL SERVIZIO INFORMATICO	4
ART. 5 - SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI	4
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI	4
ART. 7 - TRASMISSIONE DI DATI A SOGGETTI PRIVATI.....	5
ART. 8 - DATI SENSIBILI	5
ART. 9 - INFORMAZIONE	6
ART. 10 - RAPPORTI CON IL GARANTE	6
ART. 11 - CONTROLLI	6
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	6

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, nonché dalle determinazioni dei Dirigenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune ne le sue articolazioni organizzative garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e sicurezza dei dati.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori o degli esercenti di pubblici servizi, previa stipula di appositi protocolli d'intesa per regolamentare gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati.
3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3 - TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. D), L. 675/1996 titolare del trattamento dei dati è il Comune rappresentato dal Sindaco in qualità di legale rappresentante.
2. Il Sindaco individua con proprio atto eventuali contitolari del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.
3. I contitolari svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento sulla base delle direttive impartite dal Sindaco. In particolare i contitolari del trattamento sono tenuti ad adottare tutte le iniziative necessarie per la compiuta applicazione ed il rispetto della L. 675/96 ed a fornire ai responsabili apposite linee guida sulle attività di cui al successivo comma 5. Compete, inoltre, ai contitolari verificare, nei settori di rispettiva competenza, l'esistenza di eventuali trattamenti di dati, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 2, lett. B) l. 675/96, effettuati da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, per l'adozione dei necessari provvedimenti. I contitolari sono altresì tenuti a curare le notificazioni al garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dalla legge ed in particolare in caso di modifica delle informazioni fornite al Garante in sede di prima notifica o in caso di cessazione del trattamento.
4. Il Sindaco, o se nominati, i contitolari, individuano i responsabili del trattamento dei dati con provvedimento motivato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, legge 31.12.1996 n. 675.
5. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 4 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile ivi indicato.
6. I responsabili provvedono a predisporre quanto necessario per dare completa attuazione alla legge, nel rispetto delle linee guida stabilite dal titolare o dal contitolare del trattamento. In particolare sono tenuti a:
 - a) osservare le disposizioni della legge 675/96 relative:
 - 1) alle modalità di raccolta e ai requisiti dei dati personali;
 - 2) all'informativa agli interessati;
 - 3) alla sicurezza dei dati;
 - b) provvedere alla nomina degli incaricati;
 - c) predisporre quanto necessario per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 della legge citata;
 - d) fornire le indicazioni necessarie per consentire le notificazioni al garante nei casi previsti dalla legge;
 - e) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati affidate agli operatori appartenenti ai servizi che sovrintendono;
 - f) dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - g) verificare la metodologia di introduzione e gestione dei dati;
 - h) impartire le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
 - i) curare che la comunicazione e diffusione dei dati avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96;
 - j) curare le comunicazioni al garante;
 - k) curare i procedimenti di rettifica dei dati;
 - l) dare diffusione agli obblighi informativi di cui all'art. 10 legge 675/96;

- m) istruire le richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 della legge 675/96;
- n) adottare le misure di sicurezza dettate dal D.P.R. 318/99 al fine di prevenire:
 - 1) i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è custodita;
 - 2) l'accesso non autorizzato alle banche dati;
 - 3) le modalità di trattamento dei dati non conforme alla legge o ai regolamenti;
- o) adottare quant'altro necessario per il rispetto della legge;
- p) presentare al titolare del trattamento un rapporto semestrale sugli adempimenti adottati per l'attuazione della legge;

ART. 4 - FUNZIONI DEL SERVIZIO INFORMATICO

1. Il Centro Elaborazione Dati del Comune collabora con i responsabili del trattamento dei dati per l'adozione, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, di idonee e preventive misure di sicurezza dei sistemi informativi, al fine di:
 - a) ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti informatici;
 - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete ed in generale ai servizi informatici del Comune.
2. Le decisioni inerenti i soggetti da abilitare all'inserimento ed alla consultazione, le modalità ed i livelli di accesso alle procedure informatizzate sono attribuite ai responsabili del trattamento dei dati.

ART. 5 - SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati vengono individuati con apposito provvedimento i soggetti incaricati del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, il responsabile del trattamento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati. In particolare i provvedimenti relativi a dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 31.12.1996 n. 675 non sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Non sono, altresì, soggetti a pubblicazione tutti gli atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 BIS del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2, stabilite dal responsabile del trattamento, devono essere osservate anche in sede di protocollo, archiviazione e raccolta ufficiale degli atti e documenti. I provvedimenti esclusi dalla pubblicazione

sono numerati progressivamente all'interno di un'unica serie riservata, raccolta e custodita separatamente rispetto agli altri tipi di provvedimenti. L'accesso agli atti raccolti in serie riservata è subordinato ad autorizzazione da parte del responsabile del trattamento, previa valutazione del titolo del soggetto richiedente, dei motivi della richiesta e della permanenza delle ragioni di tutela della riservatezza dei dati.

4. Non si considera comunicazione di dati a terzi la trasmissione e l'accesso ai dati da parte del personale dipendente delle varie articolazioni organizzative del Comune, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni d'ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente.
5. I responsabili del trattamento dei dati sono tuttavia tenuti ad adottare adeguate misure per limitare l'accesso e la trasmissione dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 31.12.1996 n. 675 ai soli casi di effettiva necessità per lo svolgimento delle funzioni e delle attività comunali.
6. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati se non in adempimento di quanto previsto dalla legge 241/90 e dal regolamento per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e per l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

ART. 7 – TRASMISSIONE DI DATI A SOGGETTI PRIVATI

1. Dietro motivata richiesta, i seguenti soggetti privati possono ottenere a pagamento, anche in modo disaggregato, dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo delle persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Borgomanero:
 - a) parrocchie presenti sul territorio comunale;
 - b) confessioni religiose riconosciute dallo Stato e operanti sul territorio comunale;
 - c) associazioni culturali, sportive, assistenziali e sociosanitarie aventi sede nel Comune di Borgomanero;
 - d) partiti con rappresentanza nel Parlamento Europeo, nel Parlamento Italiano, nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale e nel Consiglio comunale di Borgomanero, in occasione delle tornate elettorali.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere richiesti esclusivamente per fini di pubblica utilità o per fini istituzionali dal rappresentante legale, vengono rilasciati in unica copia e non possono comunque essere utilizzati per fini di lucro.

ART. 8 - DATI SENSIBILI

1. I responsabili del trattamento dei dati personali indicano alla Giunta comunale i dati sensibili relativi alle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge e dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. La Giunta, con proprio regolamento, individua ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis della legge 675/96, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. Ai contenuti di tale regolamento viene data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la

comunità locale.

3. L'aggiornamento delle tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. 135/99 e le operazioni su di esso eseguibili viene effettuato dalla Giunta su proposta dei responsabili del trattamento.

ART. 9 - INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati viene data ampia diffusione agli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675.
2. A tal fine il titolare, gli eventuali contitolari ed i responsabili del trattamento favoriscono l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 10 - RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il titolare, gli eventuali contitolari del trattamento dei dati curano le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali.
2. I responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a provvedere alle comunicazioni al Garante nei casi previsti dalla legge 31.12.1996 n. 675.

ART. 11 - CONTROLLI

1. Il titolare, gli eventuali contitolari ed i responsabili del trattamento provvedono ad attivare periodicamente controlli, anche a campione, per garantire il rispetto della sicurezza e dell'attendibilità dei dati trattati.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.